
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Natura ontologicamente civilistica del giudizio di opposizione a decreto di liquidazione di spese di giustizia: no alla difesa del commercialista

Breve commento all'ord. [C.t.p. Lecce, 21 dicembre 2015, n. 2243](#)

di Francesco VIGGIANI

Il D.Lgs. 150/2011, in adempimento della delega conferita dalla L.n. 69/2009, ha provveduto al riordino ed alla semplificazione di diversi riti speciali, riconducendoli ai procedimenti codicistici.

Fra questi il Decreto è intervenuto a riordinare anche il procedimento di opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia, abrogando, con l'art. 15, il rito originariamente disciplinato dall'art. 170 del D.P.R. 1154/2002.

La disposizione in esame ha previsto, al suo primo comma, che le controversie in argomento siano regolate dal rito sommario di cognizione, senza alcun ulteriore rimando, prevedendo poi, al secondo comma, che competente a decidere sul ricorso sia il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Tale formulazione, sebbene appaia prima facie di immediata e semplice applicazione, ha generato non poche perplessità interpretative nei casi in cui il decreto di pagamento provenga da un magistrato diverso da quello ordinario. Così, ad esempio, notevoli dubbi applicativi sono sorti in relazione alle controversie di opposizione a decreto di liquidazioni emesse dai giudici tributari.

In particolar modo è sorto il dubbio se, nel caso in esame, sia legittimato a svolgere la difesa tecnica non solo l'avvocato ma anche il dottore commercialista, cui l'art. 12, III comma del D.Lgs. 546/1992 affida una generale capacità alla difesa innanzi alle Commissioni tributarie.

L'art. 15, I comma, D.Lgs. 150/2011, richiamando unicamente il rito sommario di cognizione, senza alcuna possibilità di integrazione o rimando, sembrerebbe escludere che nell'eventualità di opposizione proposta innanzi al Giudice tributario possano trovare applicazione le regole sul processo tributario disposte dal D.Lgs. 546/1992, ivi compreso l'art. 12.

Ulteriore argomento a sostegno della incapacità dei dottori commercialisti di espletare la difesa tecnica nei giudizi di opposizione a decreto di liquidazione innanzi alle Commissioni tributarie discende dalla considerazione che l'abilitazione alla difesa tecnica prevista dal succitato art. 12 riguarda la giurisdizione tributaria ovvero, come afferma l'art. 2 del D.Lgs. 546/1992 "tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie comunque denominati". L'opposizione a decreto di liquidazione, non vertendo in materia di tributi bensì in materia negoziale, appare quindi fuori dalla portata del processo tributario, sebbene la competenza a decidere su tali controversie sia affidata alle Commissioni tributarie.

La Commissione tributaria provinciale di Lecce, con l'ordinanza in commento, sulla scorta di queste argomentazioni ha riconosciuto la natura ontologicamente civilistica del giudizio di opposizione a decreto di liquidazione di spese di giustizia, affermando di conseguenza l'incapacità alla rappresentanza in giudizio di un dottore commercialista intervenuto a svolgere la difesa tecnica di un CTU.

Studio legale VIGGIANI
Via Pitagora 8/a - 73100 Lecce
segreteria@studiolegaleviggiani.com